

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXII

Berna, 17 febbraio 1949

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.—; semestre fr. 6.—, con *allegata la Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690

Termine d'opposizione: 18 maggio 1949

LEGGE FEDERALE

concernente

**l'ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre
i conflitti collettivi del lavoro**

(Del 12 febbraio 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *ter*, primo capoverso, lettera *b*, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948,

decreta:

I. ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

¹ Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale dell'economia pubblica (chiamato qui di seguito « Dipartimento ») a istituire, per i singoli casi, un ufficio federale di conciliazione (chiamato qui di seguito « ufficio di conciliazione »), competente a comporre i conflitti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltrepassano i confini di un Cantone.

² Il Dipartimento, dopo aver consultato i Cantoni interessati, può incaricare un ufficio cantonale di conciliazione di fare da mediatore nei conflitti che oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno importanza solo regionale.

³ L'ufficio di conciliazione è istituito soltanto a richiesta degli interessati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo, e soltanto se non esiste un ufficio contrattuale paritetico di conciliazione o d'arbitrato.

⁴ Sono considerati come uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d'arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresentati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.

Art. 2.

¹ Il Dipartimento costituisce l'ufficio di conciliazione, per ciascun conflitto, nominando un presidente e due assessori.

² Il Dipartimento nomina i membri dell'ufficio di conciliazione, che sono:

- a. Il presidente, scelto tra cinque persone designate dal Consiglio federale;
- b. i due assessori, scelti tra due gruppi di sei persone designate dal Consiglio federale in base alle proposte delle associazioni padronali centrali, da una parte, e delle associazioni operaie centrali, dall'altra.

³ Il Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa di queste persone.

⁴ Detti membri sono nominati per ogni legislatura del Consiglio nazionale.

II. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Art. 3.

¹ Le persone citate dall'ufficio di conciliazione sono tenute a presentarsi e a partecipare ai dibattimenti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti. Chi contravviene a queste prescrizioni può essere punito, dall'ufficio di conciliazione, con la multa fino a 500 franchi.

² A richiesta motivata di una parte, solo il presidente può prendere visione dei documenti da essa presentati; in questo caso il presidente provvede alle comunicazioni necessarie agli assessori.

³ Per ottenere informazioni l'ufficio di conciliazione può, di sua iniziativa o a richiesta delle parti, far capo a due persone competenti, le quali saranno designate dalle parti stesse in ragione di una per parte. Esso può parimente udire testimoni e domandare perizie in qualsiasi stadio della procedura. Esso applica per analogia le disposizioni della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 *).

*) RU 1948, 421.

Art. 4.

¹ L'ufficio di conciliazione cerca di indurre le parti a un accordo diretto. Se non vi riesce, propone loro una mediazione, invitandole a pronunciarsi per l'accettazione o per il rifiuto. L'accettazione parziale equivale a rifiuto.

² Le parti presenteranno le loro conclusioni per iscritto; del rimanente la procedura è orale. Inoltre essa deve essere rapida e gratuita. Le spese possono tuttavia essere messe a carico, totalmente o parzialmente, della parte che l'ha provocata temerariamente, oppure che l'ha ostacolata. Le decisioni che condannano a una multa o alle spese sono equiparate, per l'esecuzione, alle sentenze giudiziarie.

³ Se la conciliazione non riesce e se le parti non sono disposte a accettare un arbitrato, l'ufficio di conciliazione informa, di regola, il pubblico sullo stato del conflitto nella maniera che gli sembra meglio indicata.

III. PROCEDURA D'ARBITRATO

Art. 5.

¹ Con l'approvazione delle parti, l'ufficio di conciliazione pronuncia una decisione arbitrale obbligatoria, entro i limiti della competenza fissata nell'articolo 1, come pure nei conflitti per i quali esiste un ufficio contrattuale di conciliazione ma non un ufficio contrattuale d'arbitrato. La procedura d'arbitrato può essere aperta alla fine della procedura di conciliazione davanti all'ufficio federale di conciliazione o in vece di detta procedura.

² Se la procedura di conciliazione fallisce, il Dipartimento può, se le parti lo domandano, costituire un ufficio arbitrale speciale e deferirgli il conflitto.

³ L'ufficio arbitrale decide definitivamente. Le sue decisioni sono equiparate, per l'esecuzione, alle sentenze giudiziarie.

⁴ Del rimanente, la procedura d'arbitrato è regolata dalle disposizioni della presente legge sulla procedura di conciliazione (articoli 3 e 4) e, per analogia, da quelle della legge di procedura civile federale.

IV. OBBLIGO DI MANTENERE LA PACE

Art. 6.

¹ Durante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di lavoro e gli operai o impiegati interessati, come pure le loro associazioni hanno il dovere di mantenere la pace del lavoro e devono astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L'obbligo di mantenere la pace nasce nel momento in cui l'istituzione dell'ufficio di conciliazione o dell'ufficio d'arbitrato è comunicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L'ufficio di conciliazione o l'ufficio d'arbitrato può, mediante decisione presa a unanimità di voti, prorogare detto termine.

² Al fine di assicurare la pace del lavoro, l'ufficio di conciliazione o quello d'arbitrato può esortare le parti a concludere, per la durata della procedura di conciliazione o d'arbitrato, una convenzione speciale destinata a reprimere gli attentati alla pace.

³ L'ufficio di conciliazione o d'arbitrato constata le violazioni della pace e può portarle a conoscenza del pubblico, se la parte colpevole non cessa la sua azione.

⁴ Sono riservate le pene convenzionali previste in caso di rottura della pace.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

¹ L'articolo 32 della legge federale del 18 giugno 1914/27 giugno 1919 sul lavoro nelle fabbriche è abrogato.

² Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni esecutive necessarie.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 febbraio 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 febbraio 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 febbraio 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 17 febbraio 1949.

Termine d'opposizione: 18 maggio 1949.

Legge Federale concernente l'ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro (Del 12 febbraio 1949)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1949
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	07
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.02.1949
Date	
Data	
Seite	145-148
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 794

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.